ALLEGATO N. 3

Dichiarazione liberatoria dell'Associazione di Volontariato

Il sottoscritto Discepoli Fabrizio nato ad Ostra, prov. Ancona il 17/06/1972 ed ivi residente in via Madonna della Rosa n° 15, in qualità di Presidente pro tempore, munito di giusti poteri di rappresentanza e di quietanzare, dell'Associazione di Volontariato denominata **P.A. Croce Verde Ostra - Onlus** con sede legale in Ostra, prov. Ancona, via del Teatro n° 11 ed amministrativa in via Po n° 4, aderente ad ANPAS Marche,

Richiamati i seguenti atti:

1) L.R. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze.

2) DGRM 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

3) DGRM 131/2014, che al punto 2. dell'allegato B) ha dato mandato all'ASUR di individuare, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR 292/2012 ed al punto 3) del medesimo allegato ha previsto che le Associazioni firmatarie dell'accordo si impegnano a far recapitare all'Asur le dichiarazioni da parte delle singole Associazioni di volontariato attestanti la rinuncia ad ulteriori pretese relative all'attività prestata nel periodo considerato (anni 2010, 2011 e 2012), concernente sia il trasporto sanitario/prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario.

4) Determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 con cui la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento.

5) Determina n. 281/ASURDG/2014, con cui sono stati adottati i criteri per il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute da parte delle Associazioni di Volontariato e successiva determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 di revisione dei predetti criteri.

Tanto premesso e considerata la necessità di acquisire la dichiarazione liberatoria di cui al punto 3) sopra citato

DICHIARA

che l'Associazione di Volontariato P.A. Croce Verde Ostra – Onlus ha ricevuto dalla ASUR Marche – Area Vasta n. 2, con sede in Fabriano, tutto quanto di sua spettanza per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario effettuati con oneri a carico dell'Asur Marche e delle Aree Vaste negli anni 2010, 2011 e 2012 e di essere da queste tacitata anche in via di transazione, stralcio e rinuncia.

Con tale atto si rilascia quietanza finale e liberatoria.

Dichiara, altresì, che la presente non costituisce una mera dichiarazione, ma esprime la precisa e consapevole volontà negoziale di nulla avere più a pretendere, in relazione ai rapporti intercorsi per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativamente ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, di voler determinare una situazione definitiva e di rinunciare senza condizioni a qualsiasi somma o credito dovesse spettarle per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.

L'Associazione di Volontariato che firma la presente scrittura dichiara che, con la sottoscrizione della presente quietanza non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non_prevalentemente sanitario per gli anni 2010, 2011 e 2012, ritenendosi integralmente soddisfatta.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto ed azione legale relativa ad eventuali importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente liberatoria e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

In fede.

Ostra, lì 29/06/2015

Il Presidente

Discepoli Fabrizio

P.A. CROCE VERDE OSTRA - ONLUS

sede legale:

Via del Teatro, 11 - 60010 OSTRA (AN)

sede amministrativa:

Via Po, 4 - 60010 Pianello di Ostra (AN)

Cod.Fisc. 00950490425

ALLEGATO N. 3

Dichiarazione liberatoria dell'Associazione di Volontariato

Il/la sottoscritto CARBINI Enzo, nato a Poggio San Marcello (AN) il 14.04.1959, residente in Fabriano (AN), via Mario Bellocchi nr.31, in qualità di Presidente, munito di giusti poteri di rappresentanza e di quietanzare, dell'Associazione di Volontariato denominata Associazione Volontaria di Soccorso Croce Azzurra Fabriano Onlus con sede legale in Fabriano (AN), via G.Brodolini nr.22, aderente ad ANPAS Marche,

Richiamati i seguenti atti:

1) L.R. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze.

2) DGRM 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

3) DGRM 131/2014, che al punto 2. dell'allegato B) ha dato mandato all'ASUR di individuare, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR 292/2012 ed al punto 3) del medesimo allegato ha previsto che le Associazioni firmatarie dell'accordo si impegnano a far recapitare all'Asur le dichiarazioni da parte delle singole Associazioni di volontariato attestanti la rinuncia ad ulteriori pretese relative all'attività prestata nel periodo considerato (anni 2010, 2011 e 2012), concernete sia il trasporto sanitario/prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario.

4) Determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 con cui la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento.

5) Determina n. 281/ASURDG/2014, con cui sono stati adottati i criteri per il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute da parte delle Associazioni di Volontariato e successiva determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 di revisione dei predetti criteri.

Tanto premesso e considerata la necessità di acquisire la dichiarazione liberatoria di cui al punto 3) sopra citato

DICHIARA

Che l'Associazione di Volontariato Croce Azzurra Fabriano ha ricevuto dalla ASUR Marche – Area Vasta n. 2, con sede in Fabriano (AN), tutto quanto di sua spettanza per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario effettuati con oneri a carico dell'Asur Marche e delle Aree Vaste negli anni 2010, 2011 e 2012 e di essere da queste tacitata anche in via di transazione, stralcio e rinuncia.

Con tale atto si rilascia quietanza finale e liberatoria.

Dichiara, altresì, che la presente non costituisce una mera dichiarazione, ma esprime la precisa e consapevole volontà negoziale di nulla avere più a pretendere, in relazione ai rapporti intercorsi per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativamente ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, di voler determinare una situazione definitiva e di rinunciare senza condizioni a qualsiasi somma o credito dovesse spettarle per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.

L'Associazione di Volontariato che firma la presente scrittura dichiara che, con la sottoscrizione della presente quietanza non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non_prevalentemente sanitario per gli anni 2010, 2011 e 2012, ritenendosi integralmente soddisfatta.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto ed azione legale relativa ad eventuali importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente liberatoria e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

In fede,

Fabriano lì 08 Luglio 2015.

CROCE AZZURRA FABRIANO

Croce Azzurra Fabriano
Il Presidente
Enzo Carbini

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE GIALLA Camerano, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche (ANPAS Marche o Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, o Marche Pubbliche Assistenze, o Misericordie d'Italia per le Marche)** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Camerano (prov AN), via Marinelli n. 3, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ~~Ancona~~ FABRIANO, via ~~Cristoforo Colombo~~ TURATI 52 n. ~~106~~, in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor Giovanni Stroppa, domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

CROCE GIALLA CAMERANO O.N.L.U.S. Cod. Fisc. 93002320427 Il Presidente Martina Feliciani

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

CROCE GIALLA CAMERANO O.N.L.U.S. Cod. Fisc. 93002320427 Il Presidente Martina Feliciani

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

CROCE GIALLA CAMERANO 'O.N.L.U.S.' Cod. Fisc. 93002320427 Il Presidente Martina Feliciani

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

CROCE GIALLA CAMERANO
O.N.L.U.S.
Cod. Fisc. 93002320427
Il Presidente
Martina Feliciani

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a quanto

CROCE GIALLA CAMERANO 'O.N.L.U.S.' Cod.Fisc.93002320427 Il Presidente Martina Feliciani

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Camerano, lì 18/06/2015

Associazione di Volontariato: Croce Gialla di Camerano

Sede: Via Marinelli 3 – 60021 Camerano (AN)

Presidente p.t.
CROCE GIALLA CAMERANO
'O.N.L.U.S.'
Cod. Fisc. 93002320427
Il Presidente
Martina Feliciani

Direttore di Area Vasta n.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato: Croce Gialla di Camerano
Sede: Via Marinelli 3 – 60021 Camerano (AN)
Presidente p.t.
CROCE GIALLA CAMERANO
'O.N.L.U.S.'
Cod. Fisc. 93002320427
Il Presidente
Martina Feliciani

Direttore di Area Vasta n.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

CROCE GIALLA CAMERANO
'O.N.L.U.S.'
Cod. Fisc. 93002320427
Il Presidente
Martina Feliciani

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE VERDE, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Castelfidardo (prov. AN), via Lumumba, 7, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2..... (di seguito "Asur – AV ....."), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ...., via ..... n. ...., in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor ....., domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

   Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

   Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

   In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

   - *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.

   - *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

   Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

....., lì 19 GIU. 2015

Associazione di Volontariato

Sede

Presidente p.t.

Il Presidente
Sig. Paolo Magrini

ONLUS
CROCE VERDE
CASTELFIDARDO

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato
Sede
Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

P.A. CROCE GIALLA - ONLUS, Associazione di Volontariato aderente ad ANPAS **(ANPAS Marche o Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, o Marche Pubbliche Assistenze, o Misericordie d'Italia per le Marche)** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Agugliano (prov. AN), via Gavone 15, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ....., via ..... n. ...., in persona del Direttore di Area Vasta 2 p.t., dottor GIOVANNI STRAPPA domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Agugliano, lì 18/06/2015

Associazione di Volontariato P.A. CROCE GIALLA - ONLUS

Sede via Gavone 15 - 60020 Agugliano (AN)

Presidente p.t.

Nevio Cionna

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato P.A. CROCE GIALLA - ONLUS
Sede via Gavone 15 - 60020 Agugliano (AN)
Presidente p.t.
Nevio Cionna

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE BIANCA ONLUS, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in NUMANA prov AN, via Montalbano 16, in persona del Presidente p.t. PALMIERI VINCENZO legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n 2 (di seguito "Asur – AV 2 "), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ...., via ..... n. ..., in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor GIOVANNI STROPPA domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

Croce Bianca - Numana
Il Presidente

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

Croce Bianca - Numana

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

Croce Bianca Numana
Il Presidente

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Croce Bianca - Numana
Presidente

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

Croce Bianca - Numana
Il Presidente

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Numana, lì 19/06/2015

Associazione di Volontariato: CROCE BIANCA ONLUS

Sede: Via Montalbano, 16 Numana (AN)

Presidente p.t.

CROCE BIANCA
IL PRESIDENTE

Croce Bianca - Numana
Il Presidente

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato: CROCE BIANCA ONLUS
Sede: Via Montalbano, 16 Numana (AN)

Presidente p.t.

CROCE BIANCA
IL PRESIDENTE

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE GIALLA, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Chiaravalle (AN), via F.lli Cervi 1/A, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in Fabriano, via Turati n.51, in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor Giovanni Stroppa, domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

CROCE GIALLA CHIARAVALLE

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

CROCE GIALLA CHIARAVALLE

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

CROCE GIALLA CHIARAVALLE

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2, si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Chiaravalle lì 19 giugno 2015

Associazione Volontari Croce Gialla

Via F.lli Cervi 1/A – Chiaravalle (An)

Presidente p.t.

Mara Baldelli

Mara Baldelli

CROCE GIALLA CHIARAVALLE

Mara Baldelli

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione Volontari Croce Gialla
Via F.lli Cervi 1/A – Chiaravalle (An)
Presidente p.t.

Mara Baldelli

Maria Baldelli

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

CROCE GIALLA CHIARAVALLE

Maria Baldelli

CROCE GIALLA CHIARAVALLE

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Sirolo

A.V. CROCE AZZURRA"Onlus", Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in **Sirolo** (prov **Ancona**), via del Gelso n. 52., in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2.."), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in Ancona., via C. Colombo n.106, in persona del Direttore di Area Vasta 2 p.t., dottor ....., domiciliato presso la sede legale

FABRIANO Turati 51

GIOVANNI STROPPA

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

CROCE AZZURRA "onlus"
Il Presidente
Andrea Cappellacci

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

   Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

   Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

   In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

   - *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

   - *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

   Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

CROCE AZZURRA "onlus"
Il Presidente
Andrea Cappellacci

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

CROCE AZZURRA "onlus"
Il Presidente
Andrea Cappellacci

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

CROCE AZZURRA "Onlus"
Il Presidente
Andrea Cappellacci

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

CROCE AZZURRA "onlus"
Il Presidente
Andrea Cappellacci

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Sirolo lì 19/06/2015

Associazione di Volontariato **CROCE AZZURRA"Onlus"**

Sede **Sirolo(AN)- Via del Gelso,52**

Presidente p.t.

CROCE AZZURRA "onlus"
Il Presidente
Andrea Cappellacci

CAPPELLACCI ANDREA

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato **CROCE AZZYRRA"Onlus"**
Sede **Sirolo(AN)- Via del Gelso n. 52**
Presidente p.t.
CAPPELLACCI ANDREA

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE GIALLA ONLUS ANCONA, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Ancona (prov. An), via Ragusa 18, in persona del Presidente p.t. Alberto Caporalini, legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2.."), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ...., via ..... n. ...., in persona del Direttore di Area Vasta 2 p.t., dottor STROPPA GIOVANNI domiciliato presso la sede legale FABRIANO TURATI 52

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV ..... si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV ....., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

...Ancona..., lì 18/06/2015

Associazione di Volontariato

Croce Gialla ONLUS Ancona

Via Ragusa 18 – Ancona -

Presidente p.t. Alberto Caporalini

CROCE GIALLA ANCONA ONLUS

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Croce Gialla ONLUS Via Ragusa 18- An-
Presidente p.t. Alberto Caporalini

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

PUBBLICA ASSISTENZA Avis Onlus Montemarciano, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS** con sede in Montemarciano (prov AN), via San Pietro n. 1, in persona del Presidente p.t. Andrea Sbaffo, legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2, C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in FABRIANO, via TURATI n. 51 in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor GIOVANNI STRAFFA domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

Il Presidente Sbaffo Andrea

Il Presidente Sbaffo Andrea

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*
- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

Il Presidente Sbaffo Andrea

Il Presidente Sbaffo Andrea

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

Il Presidente Sbaffo Andrea

Il Presidente Sbaffo Andrea

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Il Presidente Sbaffo Andrea

Il Presidente Sbaffo Andrea

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Il Presidente Sbaffo Andrea

Il Presidente Sbaffo Andrea

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Il Presidente
Sbaffo Andrea

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Montemarciano, lì 18/06/2015

Pubblica Assistenza Avis Onlus
Montemarciano
Presidente p.t. Andrea Sbaffo
Il Presidente
Sbaffo Andrea

PUBBLICA ASSISTENZA
A.V.I.S. - O.N.L.U.S.
Via S. Pietro, 1 - 60018 MONTEMARCIANO (AN)
Tel. 071 915224 - Fax 071 9158468
Codice Fiscale 80021060423

Il Presidente
Sbaffo Andrea

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Pubblica Assistenza Avis Onlus
Montemarciano
Presidente p.t. Andrea Sbaffo
Il Presidente
Sbaffo Andrea

PUBBLICA ASSISTENZA
A.V.I.S. - O.N.L.U.S.
Via S. Pietro, 1 - 60018 MONTEMARCIANO (AN)
Tel. 071 915224 - Fax 071 9158468
Codice Fiscale 80021060423

Il Presidente
Sbaffo Andrea

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA o.n.l.u.s., Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in FALCONARA MARITTIMA (prov AN), via IV NOVEMBRE 12, in persona del Vice-Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in FABRIANO , via ~~MARCONI~~ FABRIANI n. ~~9~~ 54 in persona del Direttore di Area Vasta 2 p.t., dottor ....., domiciliato presso la sede legale GIOVANNI STROPPA

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

DP

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

DP

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

FABRIANO, lì 29/06/2015

Associazione di Volontariato

Sede

Vice - Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato
Sede
Vice - Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

60

277/05

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Pubblica Assistenza AVIS CORINALDO, Associazione di Volontariato aderente ad (ANPAS Marche) (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Corinaldo (prov. AN), viale Dante 1/A in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - ASUR - Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur-AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in Fabriano, via F. Turati n. 51, in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor Giovanni Stroppa, domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta N. 2 Regione Marche

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.
- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta N° 2

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta N° 2

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV ...2..., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

....., li 29 GIU. 2015

Associazione di Volontariato

Sede

Presidente p.t. FRANCESCHETTI VINICIO

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta N° 2

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato
Sede
Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n. 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta N° 2

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

APIRO

PUBBLICA ASSISTENZA PIROS, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche**, con sede in **APIRO** prov **Mc**, via **PIAZZALE SCHIAVETTI N. 11**, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2, C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in **FABRIANO**, via **TURATI n. 51** in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor **STROPPA GIOVANNI**, domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa

Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.
- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Apiro, lì 17/06/2015

Associazione di Volontariato P.A. Pirò

Sede APIRO (MC)

PUBBLICA ASSISTENZA
Pirò
Piazzale Schiavetti, 11 - 62021 APIRO (MC)
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO
E PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S.
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Marche
Sez. Sanità N° 10707 del 23/4/07 DPR 616 24/7/77

Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

PUBBLICA ASSISTENZA
Pirò
Piazzale Schiavetti, 11 - 62021 APIRO (MC)
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO
E PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S.
Cod. Fisc. e P.IVA 00814410437

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato

Sede

Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

PUBBLICA ASSISTENZA
Pirò
Piazzale Schiavetti, 11 - 62021 APIRO (MC)
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO
E PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S.
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Marche
Sez. Sanità N° 10707 del 23/4/07 DPR 616 24/7/77

PUBBLICA ASSISTENZA
Pirò
Piazzale Schiavetti, 11 - 62021 APIRO (MC)
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO
E PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S.
Cod. Fisc. e P.IVA 00814410437

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE VERDE SERRA SAN QUIRICO
NOME ASSOCIAZIONE, Associazione di Volontariato aderente ad ANPAS Marche **(ANPAS Marche o Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, o Marche Pubbliche Assistenze, o Misericordie d'Italia per le Marche)** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in Serra San Quirico (prov Ancona), via Martiri della Libertà n. 8, in persona del Presidente p.t. Cardelli Cinzia, legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in Fabriano via F. Turati n. 51, in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor Giovanni Stroppa, domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

Cinzia Cardelli

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Croce Rossa Italiana

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV ..... si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV ....., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

Croce Cordell.

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Fabriano, lì 23/6/2015

Associazione di Volontariato

Sede

Presidente p.t.

Cinzia Cardelli

CROCE VERDE ONLUS - SERRA SAN QUIRICO - Tel. 0731 - 86789

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato

Sede

Presidente p.t.

Cinzia Cardelli

CROCE VERDE ONLUS - SERRA SAN QUIRICO - Tel. 0731 - 86789

Direttore di Area Vasta n.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
DR. GIOVANNI STROPPA

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE VERDE, Associazione di Volontariato aderente ad ANPAS MARCHE **(ANPAS Marche o Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, o Marche Pubbliche Assistenze, o Misericordie d'Italia per le Marche)** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in CUPRAMONTANA(prov AN), via FOSSATELLI, 5, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. ..... (di seguito "Asur – AV 2..."), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ...., via ..... n. ..., in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor GIOVANNI STROPPA..., domiciliato presso la sede legale FABRIANO VIA TURATI 52

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Rossetti, 6
60034 CUPRAMONTANA (AN)

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Rossetelli, 6
60034 CUPRAMONTANA (AN)

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV ..... si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV ....., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e o dalle Aree V[illegible]

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

CUPRAMONTANA, lì 18/06/2015

CROCE VERDE

CUPRAMONTANA

Presidente p.t. LORENZETTI GIUSEPPE

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

Direttore di Area Vasta n.

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

CROCE VERDE
CUPRAMONTANA
Presidente p.t. LORENZETTI GIUSEPPE

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

Direttore di Area Vasta n.

CROCE VERDE CUPRAMONTANA
Ass. Volont. ONLUS
Via Fossatelli, 5
60034 CUPRAMONTANA (AN)

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

P.A. CROCE GIALLA ONLUS di SANTA MARIA NUOVA, Associazione di Volontariato aderente ad ANPAS MARCHE **(ANPAS Marche o Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, o Marche Pubbliche Assistenze, o Misericordie d'Italia per le Marche)** (di seguito "Associazione di Volontariato"), con sede in SANTA MARIA NUOVA (prov AN), via PAPA GIOVANNI XXIII n. 9, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in FABRIANO (AN), via TURATI n. 51, in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor GIOVANNI STROPPA, domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

85

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.
- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

87

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV 2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Santa Maria Nuova (AN), lì 18/06/2015

CROCE GIALLA ONLUS
SANTA MARIA NUOVA
Presidente p.t.

Corinaldesi Giuseppe

Direttore di Area Vasta n. 2

Dott. Giovanni Stroppa

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

CROCE GIALLA ONLUS
SANTA MARIA NUOVA
Presidente p.t.

Corinaldesi Giuseppe

Direttore di Area Vasta n. 2

Dott. Giovanni Stroppa

90

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CROCE GIALLA MORRO D'ALBA O.N.L.U.S., Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS Marche**, con sede in MORRO D'ALBA (prov AN), P.zza Tarsetti, n.20, in persona del Presidente p.t. MORELLI Matteo Maria , legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2, C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in FABRIANO., via TURATI..... n. 51.., in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor GIOVANNI SIROPPA domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA MORRO D'ALBA (AN)

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A).*

- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate "*tredicesime fatture*" emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV2 si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV , entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

Morro d'Alba, lì 18/06/2015

CROCE GIALLA MORRO D'ALBA

Presidente p.t.

_____

Direttore di Area Vasta n.

_____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

CROCE GIALLA MORRO D'ALBA

Presidente p.t.

_____

Direttore di Area Vasta n.

_____

P 6

ALLEGATO N. 1

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE JESI ONLUS, Associazione di Volontariato aderente ad **ANPAS MARCHE** (di seguito "Associazione di Volontariato") con sede in JESI prov (AN) via DON ANGELO CAPPANNINI 12, in persona del Presidente p.t. CAPECCI DANIELE, legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza, domiciliato presso la sede legale,

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR – Area Vasta n. 2 (di seguito "Asur – AV 2"), C.F. e P. IVA: 02175860424, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, e sede amministrativa in ..., via ..... n. ..., in persona del Direttore di Area Vasta p.t., dottor ..., domiciliato presso la sede legale

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1) La L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria nelle sue funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione finalizzate ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze, e disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

2) Con DGR n. 1004/2009 la Regione Marche ha provveduto ad impartire apposita direttiva relativa all'attività di trasporto connessa alle prestazioni sanitarie, classificandone la tipologia, l'organizzazione e la committenza, individuando i mezzi utilizzabili ed il relativo personale, definendo responsabilità.

   Al fine, altresì, di rendere omogenea la gestione dei trasporti sanitari su tutto il territorio regionale è stato adottato, con il medesimo atto, un modello di schema di convenzione al quale sia le Aziende Sanitarie che l'INRCA devono attenersi.

   All'art. 18 della citata DGR, è previsto al comma 5 che "per l'anno 2009 il rimborso spese avviene con le quote riportate nell'allegato 3". Mentre il successivo comma 6 fissa "per gli anni successivi al 2009 trova applicazione quanto previsto all'art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, che statuisce il principio della "non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute".

3) Con DGR n. 292/2012 la Regione Marche, ha indicato i requisiti e gli adempimenti indispensabili per l'instaurazione dei rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato (art. 9), nonché i criteri di rimborso delle spese per le attività oggetto di convenzionamento (art. 22).

4) Successivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione si sono tenuti tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, della Croce Rossa Italiana, della Regione Marche e dell'ASUR diversi incontri al fine di stabilire le concrete modalità applicative di quanto disciplinato dal predetto atto deliberativo.

5) All'esito di tali incontri, nei giorni 19 e 22 febbraio 2013, in attuazione alla DGR Marche n. 292/2012, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Marche, l'ASUR, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato aderenti a ANPAS, Misericordie e Marche Pubbliche Assistenze.

Con il suddetto accordo, volto a garantire la sostenibilità del sistema dei trasporti sanitari ed il riconoscimento del ruolo essenziale delle Associazioni di Volontariato e della CRI in tale settore, sono stati individuati i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione V, sentenza dell'11 dicembre 2014 C-113/13) ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Oltre a ciò il Consiglio di Stato sez. III, nella sentenza n. 2477 del 7 maggio 2013 (in materia di natura prevalente di servizio socio-sanitario e legittimità di affidamento a soggetti no profit), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza C-70/95 del 17 giugno 1997), ha "riconosciuto la compatibilità con il Trattato di una legge regionale italiana che consente l'istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle Associazioni di Volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociale del servizio pubblico erogato nel particolare settore".

In data 29 ottobre 2013 con nota prot. n. 427, in atti ASUR al prot. n. 23055 del 29 ottobre 2013, il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Marche, in nome e per conto delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana Regione Marche, delle Associazioni di Volontariato ANPAS Marche, delle Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche, ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalla singole Associazioni* (Anno conguaglio 2012 trasporto sanitario ASUR – definizione congiunta CRI/altri (dati 2012) *(allegato A)*.
- *Protocollo d'intesa tra ANPAS Marche, Croce Rossa Italiana Regione Marche, Marche Pubbliche Assistenze e Misericordie d'Italia per le Marche.*

7) In data 27 dicembre 2013, con DGR 1744/2013 avente ad oggetto "L.R. 36/1998 e s.m.i. – DGR n. 292/2012 – Approvazione dello schema di Accordo tra Assessorato alla Salute, ASUR Marche ed Associazioni di Volontariato aderenti a Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia e Marche Pubbliche Assistenze", è stata approvata una proposta di schema di accordo che riproponeva i contenuti dell'Accordo del 19 febbraio 2013, con l'esclusione dell'Allegato 1) allo stesso Accordo.

Il giorno 29 gennaio 2014, le parti sottoscrittrici dell'Accordo hanno concordato di dare corso al recepimento dell'"Accordo" già siglato il 19 febbraio 2013, ad esclusione dell'Allegato 1, ed

al contempo hanno sottoscritto il "2° Addendum". L'accordo e gli addendum sono stati recepiti con DGR n. 131/2014 e con il medesimo provvedimento è stata revocata la DGR n. 1744/2013.

Si precisa che il 2° Addendum, siglato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo in data 29 gennaio 2014, non riporta la firma dell'Associazione ANPAS, in quanto la stessa non ha ritenuto di aderirvi.

8) La Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 131/2014, ha, inoltre, stabilito al punto 2. dell'allegato B) alla richiamata DGRM che l'ASUR individui, in accordo con le associazioni firmatarie, i criteri da applicare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 22 della DGR n. 292/2012.

9) Per l'attuazione di quanto sopra, è stato costituito un tavolo tecnico con le rappresentanze delle Aziende Sanitarie marchigiane (ASUR, Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" – Ancona, Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, INRCA di Ancona) al fine di adeguare i criteri precedentemente condivisi con le Associazioni di Volontariato (Accordo del 19-22 febbraio 2013) agli orientamenti sopraggiunti sul piano giurisprudenziale, anche con il supporto dell'Avvocatura della Regione Marche.

In data 26 marzo 2014, presso il Servizio Salute della Regione Marche, durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e CRI, sono stati illustrati i criteri di rimborso predisposti dal gruppo di lavoro interaziendale, incaricato di dare applicazione all'art. 22 della DGR Marche n. 292/2012.

A seguito del suddetto incontro l'ANPAS Marche, con nota n. 88 del 07 aprile 2014, ha rimarcato quanto previsto dalla DGR Marche n. 131/2014, ovvero la competenza dell'ASUR ad individuare i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in accordo con le Associazioni; pertanto, dato che i criteri illustrati nel corso dell'incontro del 26/03/2014 sono stati elaborati unilateralmente, ANPAS ha di conseguenza riaffermato la validità degli unici criteri sottoscritti da tutte le parti, cioè quelli del 19-22 febbraio 2013 (allegato 1), rimanendo comunque disponibile ad una valutazione congiunta per la revisione degli stessi, purché effettuata intorno ad un tavolo rappresentativo di tutti i soggetti interessati

10) In data 10 aprile 2014, con nota prot. n. 8104, è stato trasmesso alle rappresentanze regionali dell'Associazioni di Volontariato il documento perfezionato e rettificato in base alle indicazioni emerse nell'incontro del 26 marzo 2014, per la sua condivisione.

Nel riscontrare la missiva dell'ASUR, l'Anpas Marche, con nota n. 95 del 17 aprile 2014, ha ribadito l'intenzione di non sottoscrivere i nuovi criteri rielaborati in quanto ritenuti unilaterali ed adottati in violazione di quanto disposto dalla DGR Marche n. 131/2014, non proponendo alcuna modifica o integrazione a quelli trasmessi, ma ribadendo altresì, in assenza di nuove condizioni concordate preventivamente, la piena validità dell'unico accordo formalmente condiviso da tutte le parti, ovvero quello sottoscritto il 19-22 febbraio 2013.

La Direzione Generale ASUR non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle altre Associazioni interpellate, ha ritenuto necessario, in ottemperanza della DGR Marche n. 131/2104, adottare la determina n. 281/ASURDG del 7 maggio 2014, con la quale sono stati recepiti i criteri di rimborso riveduti.

La stessa Direzione, nonostante i mancati riscontri, con spirito di collaborazione e cooperazione, in data 13 maggio 2014 ha convocato le rappresentanze regionali delle Associazioni di Volontariato, per un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la

definizione dei criteri di rimborso, anche alla luce della nota dell'Anpas n. 95 del 17 aprile 2014.

In data 26 giugno 2014 la Direzione Generale ASUR ha convocato in seduta plenaria tutte le associazioni appartenenti alle organizzazioni regionali del volontariato, per illustrare i termini della presente transazione e gli effetti della determina ASURDG n. 281/2014. A tale riunione si è deciso di attivare un tavolo tecnico congiunto, finalizzato ad un riesame dei criteri.

In data 2 settembre 2014, a seguito della proposta di riesame avanzata dall'ANPAS del 25 agosto 2014 in atti prot. n. 18106, si è insediato il tavolo tecnico, che ha concluso i lavori nel mese di novembre 2014.

Con determina n. 687/ASURDG del 17 ottobre 2014 la Direzione Generale ASUR ha conferito mandato ai Direttori di Area Vasta "di procedere alla stipula degli accordi individuali con le Associazioni di Volontariato le cui sedi insistono nel territorio regionale di riferimento e per l'effetto delegare detti Direttori alla stipula dei rispettivi atti negoziali". Con il medesimo atto si è ripartita la somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/ 00) fra le Aree Vaste.

All'esito degli incontri le parti si sono trovate concordi ed hanno condiviso il lavoro presentato dal tavolo tecnico interaziendale nella riunione del 9 dicembre 2014.

In base a quanto previsto, pertanto, nel punto n. 2 della determina ASURDG n. 281 del 7 maggio 2014 e più precisamente "di stabilire che i criteri di rimborso definiti nell'allegato 1) saranno comunque oggetto di monitoraggio e riconsiderazione alla luce di quanto dovesse emergere da ulteriore confronto con le associazioni interessate e dalla applicazione pratica nella fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute" si è proceduto alla revisione/integrazione dei criteri adottati con il medesimo provvedimento, attraverso l'adozione della determina n. 900/ASURDG/2014.

11) Va considerato che i criteri da applicare per il "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate", con le variazioni apportate, consente di dare attuazione all'Accordo stesso con riferimento alle modalità e tetti di spesa sulla base dei quali possono essere effettuati i rimborsi delle spese *effettivamente* sostenute nonché alla previsione dei tetti di spesa complessivi per i trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari per gli anni dal 2013 al 2016, giusta DGR Marche n. 968/2013.

I criteri consentono di ripartire tra le varie Associazioni di Volontariato e la CRI, il conguaglio, entro l'importo massimo previsto di € 1.500.000,00, valevole per l'anno 2012, secondo il dettaglio di cui all'Allegato A ripetuto, ragguagliato ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, come meglio specificato all'art. 2 della presente scrittura.

12) Le Associazioni del Volontariato nel corso della riunione del giorno 29/01/2015 si sono impegnate a redigere una nuova tabella di ripartizione delle risorse (messe a disposizione per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti) sulla base dei nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, da recepire con successivo atto del Direttore Generale dell'Asur Marche, stabilendo che l'acconto del 70% di quanto di rispettiva spettanza sarà calcolato sulla base dell'importo della tabella allegato A allo schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 mentre il saldo del 30% sarà riconosciuto, salvo comprova, sulla base della nuova ripartizione formulata in base ai nuovi criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG/2014.

13) È interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta.

Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alle premesse, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1. EFFICACIA DELLA PREMESSA.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto richiamato in premessa corrisponde al vero, concordano, altresì, che quanto ivi trascritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, unitamente all'allegato A dello schema tipo di transazione approvato con determina n. 687/ASURDG del 17/10/2014 e recante la *"Ripartizione del Conguaglio di euro 1.500.000,00 sulla base dei servizi di Emergenza effettivamente svolti dalle singole Associazioni di Volontariato"* e all'allegato B recante l'elenco delle fatture denominate *"tredicesime fatture"* emesse dalle Associazioni di Volontariato per gli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 2 RECIPROCHE CONCESSIONI.

L'ASUR – AV ..... si obbliga a corrispondere all'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura, l'importo massimo riportato nella tabella riepilogativa della ripartizione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche redatta in base ai criteri di cui alla determina n. 900/ASURDG del 30/12/2014 che le Associazioni del Volontariato, concordemente fra loro, produrranno all'Asur Marche, salvo adeguamento al saldo come meglio in appresso specificato.

L'importo previsto nella tabella di ripartizione di cui al capoverso che precede costituisce l'ammontare massimo riconoscibile all'Associazione e verrà erogato a saldo e stralcio di ogni pretesa economica e credito vantato derivante, connesso e conseguente ai fatti tutti di cui in premessa ed oggetto della presente scrittura ed a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 .

L'ASUR – AV ....., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, corrisponderà all'Associazione di Volontariato che ha sottoscritto la presente transazione, l'acconto del 70% dell'importo previsto per ciascuna Associazione avente titolo nella colonna "ripartizione conguaglio 2012" dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura già approvato con determina n. 687/ASURDG .
La restante quota di conguaglio pari al 30% verrà corrisposta all'esito delle verifiche effettuate sulla correttezza ed attinenza della documentazione prodotta per il servizio di emergenza urgenza 118 e sulla base della tabella di ripartizione che le Associazioni del Volontariato produrranno concordemente fra loro in base ai criteri recepiti con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014.

Il termine ultimo entro cui ASUR dovrà completare le proprie verifiche e provvedere alla liquidazione della restante quota di conguaglio è stabilito in 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura accetta quanto sopra e dichiara che, ricevuto il pagamento della somma ad essa spettante come stabilito al paragrafo che precede non avrà null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione causa e motivo in relazione ai rapporti ed alle vicende oggetto del presente accordo transattivo come in premessa riepilogati, ritenendosi integralmente soddisfatte.

L'Associazione di Volontariato sottoscrittrice della presente scrittura rilascia, pertanto, ampia e liberatoria quietanza rinunciando ad ogni e qualsivoglia diritto relativo ad eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo essi siano dovuti in relazione ai crediti oggetto della presente transazione e che traggano origine dalle vicende oggetto del presente accordo, ed, inoltre, dichiara che a tutto il 31 dicembre 2012 nulla più è dovuto dall'ASUR Marche e/o dalle Aree Vaste in relazione a qualsiasi

prestazione relativa ai servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente sanitario, precedente a quella data.

L'Associazione di Volontariato che sottoscrive la presente scrittura dà atto che per i servizi di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario, non prevalentemente sanitario, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non ha più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o motivo dall'ASUR e/o dalle singole Aree Vaste e che, pertanto, la medesima si obbliga per gli stessi anni 2010, 2011 e 2012 ad emettere note di credito corrispondenti alle fatture/ricevute/note di debito identificate come "*tredicesime fatture*" e per gli importi corrispondenti a quelli ivi esposti, come meglio in dettaglio descritto, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'allegato B redatto sulla base dei dati a disposizione di ASUR e parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

L'Associazione di Volontariato dà atto, altresì, infine che con la sottoscrizione della presente scrittura accetta espressamente e senza riserva alcuna i criteri tutti a valere per gli anni 2013 e seguenti, recepiti ed approvati con determina n. 900/ASURDG del 30 dicembre 2014, adottata dalla Direzione Generale ASUR in ottemperanza della DGRM n. 131/2104.

ART. 3. PRECISAZIONI.

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono transigere, come in effetti transigono, tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e le vicende di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproca azione legale o pretesa, anche per danni eventualmente non ricompresi e non esposti nella presente scrittura se derivanti dai fatti descritti in premessa.

JESI lì 18/06/2015

Associazione di Volontariato CROCE VERDE JESI ONLUS

Sede VIA CAPPANNINI 12 – JESI (AN)

Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1. – Efficacia della premessa; Art. 2 – Reciproche concessioni; Art. 3 – Precisazioni.

Associazione di Volontariato CROCE VERDE JESI ONLUS
Sede VIA CAPPANNINI 12 – JESI (AN)
Presidente p.t.

Direttore di Area Vasta n.